



LUCILLA GALANTI

Poteri e doveri delle parti e del giudice nel sistema delineato dalle Model Rules*

Il contributo ripercorre i poteri e i doveri delle parti e del giudice nel sistema delineato dalle ELI/UNIDROIT Model Rules of Civil Procedure, muovendo dai principi generali fino alle disposizioni di maggiore dettaglio. L'analisi mette in luce come la principale differenza rispetto al sistema italiano risieda non tanto nei singoli poteri e doveri attribuiti ai soggetti del processo, quanto nella dinamica dei rapporti che li lega. Dalle Model Rules emerge infatti un contesto realmente cooperativo, nel quale parti e giudice sono chiamati a collaborare alla migliore gestione del processo, dando luogo a una concezione di flessibilità procedimentale, ancora estranea al processo civile italiano, particolarmente consona al perseguimento di un rinnovato canone di efficienza.

The paper examines the system of powers and duties of the parties and the court set out in the ELI/UNIDROIT Model Rules of Civil Procedure, moving from the general principles to the more detailed provisions. It argues that the principal difference from the Italian system lies not so much in the specific powers and duties conferred on the participants in the proceedings as in the dynamics governing their relationship. The Model Rules thus reveal a genuinely cooperative procedural framework, in which both the parties and the court are required to collaborate in the effective management of the proceedings, giving rise to a conception of procedural flexibility that remains largely foreign to Italian civil procedure and particularly apt to foster a renewed conception of procedural efficiency.

Sommario: 1. Poteri e doveri delle parti e del giudice nel sistema delineato dalle Model Rules, tra principi e regole di dettaglio. – 2. Poteri e doveri delle parti e del giudice quali corollari del principio del contraddittorio. – 3. Poteri e doveri delle parti e del giudice entro la cornice dei principi di cooperazione e di proporzionalità. – 4. E nella declinazione delle regole di dettaglio. – 5. Un confronto con il sistema italiano: poteri e doveri delle parti e del giudice e flessibilità del procedimento.

1. Poteri e doveri delle parti e del giudice nel sistema delineato dalle Model Rules, tra principi e regole di dettaglio.

Osservare il sistema dei poteri e doveri delle parti e del giudice tratteggiato dalle Model Rules significa calarsi entro una dimensione processuale che, rispetto all'ordinamento interno, diverge più nelle sue coordinate di fondo che nella concreta articolazione degli istituti. Se infatti le singole disposizioni non sono così diverse da quelle rinvenibili anche all'interno del

* Il contributo riprende, corredandola di note, la relazione tenuta al Seminario de Il Diritto processuale civile italiano e comparato "ELI/UNIDROIT Model Rules e processo civile italiano: quali prospettive?", svoltosi a Napoli il 6 febbraio 2026.

nostro codice di procedura civile¹, né lo è la struttura in cui risultano organizzate², differisce però l'essenza stessa della dinamica dei rapporti tra parti e giudice, che al complesso dei reciproci poteri e doveri è sottesa, e che risulta improntata fin dalle prime Rules a una reale "atmosfera cooperativa"³.

Si tratta – si direbbe – di un diverso contesto valoriale in cui tali poteri e doveri si collocano, e così di una diversa percezione del ruolo delle parti e del giudice, quali soggetti che si muovono all'interno del processo su piano equiordinato e in un clima di fiducia reciproca.

Fiducia che dalle Rules traspare innanzitutto nei confronti del giudice, di fronte all'ampia discrezionalità con la quale egli può dirigere i momenti lasciati volutamente non disciplinati e dunque elastici del procedimento, e così davanti ai poteri-doveri, non rigidamente determinati, dei quali viene investito⁴; ma anche nei confronti delle parti, che entro le Rules non sono osservate con il sospetto endemico che pare talvolta trapelare dalle norme interne⁵, ma come soggetti che possono attivamente collaborare con il giudice nella gestione del processo e proficuamente contribuire alla sua migliore riuscita.

Nelle pagine che seguono ci si soffermerà sul complesso dei poteri e doveri delle parti e del giudice risultanti dal titolo I delle Rules, relativo alle disposizioni generali. Al suo interno non si riserva un'apposita sezione alla loro compiuta definizione – come se non vi fosse bisogno di raggrupparli enumerandoli rigidamente così da fugare ogni dubbio su ciò che parti e giudice possono e devono effettivamente fare –; essi piuttosto trapelano dalla disciplina complessiva,

¹ Basti pensare alle previsioni di diritto interno in cui si ritrovano, come si vedrà, alcuni poteri-doveri tratteggiati dalle Model Rules, come quello del giudice di fissare il calendario delle udienze in ottemperanza al nuovo art. 183, comma 4, c.p.c., i poteri di direzione dell'udienza di cui all'art. 127 c.p.c., o, per le parti, il dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.

² Considerazione che merita una seppure minima specificazione. Da un lato, infatti, il titolo I delle Rules, al cui interno poteri e doveri delle parti e del giudice innanzitutto si collocano, è dichiaratamente ispirato ai *Principes directeurs* del *Code de procédure civile*, come prevede il commento ufficiale, p. 9, par. 19. Dall'altro, all'interno di tale titolo non vi è un apposito capo dedicato a poteri e doveri delle parti e del giudice, i quali, come si vedrà, emergono appunto innanzitutto dalla disciplina dei principi, che contribuiscono a definire. Nel nostro codice, invece, ritroviamo apposite sezioni dedicate a tali poteri e doveri: così per i poteri del giudice espressamente previsti al titolo V del libro I c.p.c.; e così, pure, per il capo III del titolo III, espressamente dedicato ai doveri delle parti e dei difensori. E tuttavia, una tale divergenza risulta più apparente che reale, poiché nemmeno sul piano interno tali disposizioni sono esaustive, dovendosi procedere a una più ampia ricostruzione di sistema. Basti pensare che le disposizioni del titolo V riguardano più l'istruttoria e la decisione che non la gestione del processo in senso stretto, cui invece, come si vedrà, largo spazio è dedicato entro le Rules; disposizioni delle quali il nostro ordinamento non è privo, ma che costellano il codice, richiedendo, anche in tal caso, un'operazione di ricognizione sistematica.

³ A una «cooperative atmosphere» si richiama espressamente il Commento, p. 42, par. 5. Si tratta di un modello che, come si vedrà, cerca di superare una logica puramente avversariale, adottando un modello procedimentale volto a contrastare «non-collaborative practices» e improntato a una vera e propria obbligazione processuale di cooperazione, completata dal «court's duty to actively monitor and manage litigation, but not in an authoritarian manner»: A. UZELAC, *Principles of civil procedure under ELI-UNIDROIT rules: convergence through a uniform approach to procedural obligations?*, in *Uniform L. Rev.*, 2025, p. 5 ss., 10.

⁴ Maggiore discrezionalità a cui consegue inevitabilmente una maggiore responsabilizzazione, come si vedrà, in particolare, in tema di sanzioni.

⁵ Quando non con vera «ostilità», che emerge nei confronti del giudice e delle parti: v. R. CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 753.

andando a formare un sistema esaustivo e organico a partire da principi e regole di dettaglio. I poteri e doveri delle parti e del giudice si traggono infatti innanzitutto dalla disciplina dei principi – quello del contraddittorio, di cooperazione e di proporzionalità –, rispetto ai quali vengono a declinarsi, per poi trovare completamento in alcune regole più specifiche al cui interno si trovano scanditi con riferimento a particolari aspetti.

2. Poteri e doveri delle parti e del giudice quali corollari del principio del contraddittorio.

Si può allora cominciare ad esaminare i poteri e doveri delle parti e del giudice che emergono quale corollario del principio del contraddittorio. A quest'ultimo è dedicata la sezione IV del titolo I capo II, la quale, nel tratteggiare il principio, contiene una serie di indicazioni sui poteri e doveri che quel principio vanno a riempire di contenuto.

Così, innanzitutto, quanto alla gestione del procedimento. A tal proposito, la Rule 11 dispone che il giudice debba provvedere in modo da garantire alle parti un'uguale opportunità di presentare il proprio caso e di prendere posizione rispetto alle allegazioni e difese della controparte⁶.

Poi, rispetto alla decisione. La Rule 12 stabilisce infatti che, nell'assumere qualunque decisione, il giudice deve prendere in considerazione tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate, non deve basare la sua decisione su questioni sulle quali le parti non hanno avuto l'opportunità di essere sentite, e che la sentenza deve esplicitare in modo specifico i motivi della decisione sulle questioni controverse⁷.

Inoltre, il principio del contraddittorio viene a concretizzarsi in una particolare accezione, che potrebbe dirsi rafforzata in versione dialogica.

Ciò emerge in particolare dal potere attribuito al giudice di sentire le parti di persona, cui fa da contraltare il diritto delle parti di essere sentite.

⁶ Regola che riecheggia, almeno in parte, la garanzia costituzionale del contraddittorio in condizioni di parità, di cui all'art. 111, comma 2, Cost. V. sul punto L.P. COMOGLIO, *Le garanzie fondamentali del «giusto processo»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 15 ss.; Id., *Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 1063 ss.; N. TROCKER, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il «giusto processo» in materia civile: profili generali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, p. 381 ss.; A. PROTO PISANI, *Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 241; G. TARZIA, *Parità delle armi tra le parti e poteri del giudice nel processo civile, ora in Problemi del processo civile di cognizione*, Padova, 1989, p. 311 ss.; A. CHIZZINI, *Contraddittorio, principio dispositivo e poteri del giudice nelle trasformazioni del diritto processuale civile*, in *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*, Milanofiori, 2013, p. 139 ss.

⁷ Richiamando così alla mente, sul piano interno, innanzitutto il divieto delle decisioni di terza via e all'art. 101 c.p.c., su cui v., a seguito dell'ultima riforma, F. AULETTA, *La nullità degli atti processuali ovvero... Taking (procedural) rights seriously*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 546 ss.; R. DONZELLI, *Note sul nuovo art. 101 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 214 ss.; M. STELLA, *Il giudice garante del contraddittorio: il novellato art. 101 c.p.c. e i riflessi in materia di invalidità processuale*, in questa Rivista, 2024, p. 110 ss.; V. CAPASSO, *Note sul (nuovo?) contraddittorio post d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, tra apprezzabili conferme e qualche occasione perduta*, ivi, 2023, p. 77 ss.; e, dell'A., anche EAD., *Nullità degli atti e offensività necessaria. Contributo alla difesa della legalità del processo civile*, Roma, 2022, p. 46 ss.

Così, la Rule 16 prevede, da un lato, che il giudice può disporre in qualunque momento che le parti siano ascoltate di persona e, dall'altro, che le parti hanno il diritto di essere ascoltate di persona dal giudice.

Similmente, ai sensi della Rule 18, le domande e le allegazioni devono essere presentate inizialmente per iscritto, ma il giudice può ordinare alle parti di esporre oralmente le proprie argomentazioni e, se una parte lo richiede, il giudice deve consentire l'esposizione orale delle sue argomentazioni.

Di fronte agli ampi spazi che l'atto scritto occupa, il recupero quanto meno in seconda battuta di una dimensione personale della comunicazione tra parti e giudice sembra porsi nella direzione di una (ri)umanizzazione dei rapporti tra i soggetti del processo, valorizzandone una dimensione di oralità effettiva e non solo sulla carta⁸.

Inoltre, emerge una particolare dinamica nella progressione dei poteri e doveri delle parti e del giudice entro le Rules. Viene infatti conferito al giudice il potere di disporre l'esposizione in forma orale, a cui si accompagna un analogo diritto in capo alle parti, che è in realtà esso stesso un vero e proprio potere, poiché il giudice deve acconsentirvi. Sicché l'incedere delle disposizioni che ad ogni potere del giudice fa corrispondere uno speculare diritto (o potere) delle parti, e così un corrispettivo dovere del giudice, avvicina i soggetti del processo su quel piano equiordinato che ne rinsalda (pare) il rapporto fiduciario⁹.

3. Poteri e doveri delle parti e del giudice entro la cornice dei principi di cooperazione e di proporzionalità.

Poteri e doveri delle parti e del giudice trovano poi espressione e bilanciamento entro la cornice delineata ai due estremi dai principi di cooperazione e proporzionalità.

⁸ In una dimensione che sembra riecheggiare «l'aria e la luce dell'udienza» di cui scriveva G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, II, Roma, 1931, p. 225. Ci si potrebbe chiedere se, al confronto, l'ordinamento interno non si ponga in una direzione almeno in parte controcorrente, e se possa parlarsi di aria e luce d'udienza anche con riferimento alle udienze mediante collegamenti audiovisivi di cui all'art. 127-bis c.p.c. o a quelle cartolari di cui all'art. 127-ter. Quanto meno, con riferimento a entrambe le ipotesi, è consentito alle parti un parziale "controllo" sulla decisione del giudice, nel senso di poter chiedere un ritorno alla presenza fisica (seppure senza la sicurezza di ottenerlo, diversamente dal potere di richiedere il confronto personale previsto dalle Rules): da un lato, in riferimento al potere di ciascuna parte costituita di chiedere che, di fronte al provvedimento con cui il giudice dispone lo svolgimento a distanza dell'udienza, quest'ultima si svolga in presenza; e, dall'altro, in riferimento al potere di opporsi al provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza con il deposito di note scritte.

⁹ E facendo emergere una «sequenza procedimentale, come struttura formale costante» che, citando Fabbrini, «si caratterizza per essere disciplinata da una serie di norme collegate fra loro in modo tale che la norma successiva della serie vede sempre la sua fattispecie costitutiva integrata dagli effetti prodotti dall'attuazione della norma precedente», sicché «[i]l vero problema dei poteri del giudice diventa [...] il problema del loro collegamento dinamico con i poteri delle parti private», in un «terreno» su cui «si gioca l'essenziale del rapporto autorità-giustizia della decisione finale» e la «distribuzione di poteri equilibrata tra le parti private e tra queste e il giudice»: G. FABBRINI, *Potere del giudice*, in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1989, 407-410.

Alla cooperazione¹⁰ è improntato il processo prima ancora della sua introduzione: la cooperazione inizia infatti fuori dal processo, tra le parti, per poi dispiegarsi, qualora fuori dal processo non conduca a un buon esito, entro il processo, tra le parti e il giudice¹¹.

In queste pagine ci si occupa dei poteri e doveri delle parti per come emergono rispetto alla cooperazione nel suo solo versante “interno”, come cooperazione endoprocedurale, riguardante lo svolgimento del processo e che si dipana per tutto il suo corso, e non invece nella sua dimensione extraprocedurale, finalizzata alla composizione della lite¹². Rispetto ad essa emerge una concezione innovativa del modello processuale tratteggiato dalle Rules, improntato a una vera e propria obbligazione di cooperazione mutua¹³.

Anche in tal caso la norma “manifesto” con cui si apre la sezione – la Rule 2, intitolata «[d]isposizione generale» –, in cui si prevede che le parti, i loro avvocati e il giudice cooperano al fine di promuovere una risoluzione equa, efficiente e rapida della controversia, si riflette in una serie di doveri puntuali che la concretizzano¹⁴. Essi sono declinati innanzitutto rispetto alle parti, come se si trattasse dei primi destinatari del dovere di cooperazione, e poi rispetto al giudice¹⁵. Pare inoltre significativo che le Rules pongano sullo stesso piano doveri di cooperazione puramente procedurali, protesi verso il buon andamento procedimentale del giudizio, e doveri di cooperazione che, invece, incidono sulla stessa sostanza della lite, ciò che nello stesso commento alle Rules viene spiegato come tentativo di mediare tra diversi approcci al *case management*¹⁶.

¹⁰ Cui è dedicata la sezione I del titolo I, capo II. V., sul punto, L. CADIET, S. AMRANI-MEKKI, *General principles: cooperation and proportionality*, in A. STADLER, V. SMITH, F. GASCÓN INCHAUSTI (eds.), *European Rules of Civil Procedure. A Commentary on the ELI/UNIDROIT Model Rules*, Cheltenham, 2023, p. 11 ss.

¹¹ Un tale percorso della cooperazione, da un «pre-commencement or pre-action stage» al procedimento, è messo in rilievo da C. H. VAN RHEE, *Case management and co-operation in the Model European Rules of Civil Procedure*, in *J. Int'l & Comp. L.*, 2022, 9, p. 7.

¹² Su cui v. D. CASTAGNO, *Il case management giudiziale nelle ELI-Unidroit Model Rules tra cooperazione, proporzionalità e metodi (non più) alternativi di risoluzione delle controversie: verso una riforma di principi?*, in questa Rivista, 2026, p. 227 ss.

¹³ In tale prospettiva, si mette in rilievo che «[t]he trend to rely on the conflicting parties' readiness to cooperate appears not only in the form of increasing encouragement to reach amicable settlement; rather, it also begins to articulate an innovative fundamental conception of civil proceedings. This conception believes that mutual obligations of co-operation imposed on the parties and the court create an improved basis for competent decision-making, and it revitalizes the idea of a co-operative procedural working community consisting of court and parties»: v. R. STÜRNER, *The ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure. An Introduction to Their Basic Conceptions*, in *RabelsZ*, 2022, 86, p. 453.

¹⁴ Il ruolo centrale della cooperazione è valorizzato da F. GASCÓN INCHAUSTI, *The European Rules of civil procedure: a starting point for civil procedure harmonisation?*, in *Cuadernos Der. Transn.*, 2021, 13, p. 32 ss., il quale mette in rilievo come dalla nozione di cooperazione adottata dalle Rules «se pueden deducir [...] tres tendencias»: «flexibilidad procedimental y promoción de la solución consensual del litigio, a las que hay que sumar la noción de proporcionalidad, como criterio transversal inspirador de buena parte de las opciones».

¹⁵ E, come mettono in rilievo sia il commento alle Rules che i commentatori, cercando di superare la contrapposizione tra logica avversariale e inquisitoria. V. sul punto A. UZELAC, *Principles of civil procedure*, cit., p. 5 ss.

¹⁶ Come sottolinea il commento alle Rules, p. 91, par. 3, alcuni sistemi giuridici europei distinguono tra «organisational or procedural case management» e «material or substantive case management», the latter of which relates to the court's role

Così la Rule 3 prevede che le parti e i loro difensori¹⁷ devono contribuire alla corretta gestione del procedimento, agire in buona fede ed evitare condotte abusive nei rapporti con il giudice e le altre parti¹⁸; parallelamente, devono presentare fatti e prove e assistere il giudice nella determinazione dei fatti e della legge applicabile¹⁹.

Solo in seconda battuta la Rule 4 si rivolge al giudice, attribuendogli un generale dovere di conduzione del procedimento. Al suo interno si prevede che egli debba provvedere alla sua gestione attiva ed efficace, garantire che le parti godano di un pari trattamento, controllare che le parti e i loro avvocati adempiano agli obblighi posti a loro carico²⁰.

Tale clausola generale trova essa stessa concretizzazione in una serie di disposizioni di dettaglio, che riempiono di contenuto il dovere di gestione del processo, riverberandosi in norme relative al procedimento in senso stretto poste entro il titolo III.

Così, la Rule 48 prevede che in ogni fase del procedimento il giudice deve verificare che le parti e i loro difensori adeguino la propria condotta a quanto previsto dalle Rules e dagli stessi provvedimenti adottati dal giudice. Soprattutto, poi, la Rule 49, dedicata ai poteri giudiziali, prevede che quando è necessario per un corretto sviluppo del procedimento, il giudice può

in actively monitoring and where necessary guiding parties' proper presentation of their respective cases», altresì sottolineando (ivi, p. 133, par. 2) che le Rules adottano una «mixed» «solution with some case management powers being subject to a strict duty, and hence must be carried out, with others being discretionary, and hence may be carried out by the court». Sul ruolo rilevante di case management che il giudice è chiamato a condurre v. C. H. VAN RHEE, *Towards harmonised European Rules of civil procedure: obligations of the judge, the parties and their lawyers*, in *Access to Just. E. Eur.*, 2020, 6, p. 19. Del resto, si sottolinea che il *case management* rappresenti ormai un «cardine nell'articolazione del processo civile, allo scopo di ridurre il sovraccarico di lavoro delle corti ed i conseguenti effetti di crescente durata delle procedure e di aumento dell'onere delle spese per le parti»; e se, inteso come «incremento dei poteri direttivi sul rito attribuiti al giudice, il *case management* – pur rivoluzionario all'interno di una concezione *adversarial* del processo – non appare uno strumento particolarmente innovativo», rispetto a ordinamenti «non improntati ai principi *adversarial*, le tecniche di *case management* possono invece contribuire a rendere più snello l'incedere del processo solo per il fatto che esse impongono al giudice di padroneggiare sin da principio la causa ed accompagnarla svolgendo un ruolo attivo, rendendosi protagonista di un adeguamento dell'iter procedurale alle peculiarità del caso singolo»: v. M. DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 289-301. Sul tema, e più in generale sull'evoluzione dei poteri giudiziali, v. L.P. COMOGLIO, *Riforme processuali e poteri del giudice*, Torino, 1996, p. 58 ss.; ID., *Direzione del processo e responsabilità del giudice*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, I, Milano, 1979, p. 485 ss.; A. CARRATTA, M. TARUFFO, *Dei poteri del giudice*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2011, passim; G. FABBRINI, *Potere del giudice*, cit., p. 407 ss.

¹⁷ Oltre a dover adottare misure ragionevoli e appropriate per risolvere le controversie in via amichevole (lett. a), significativamente anteposta, certo per ragioni di priorità (non solo) temporale, a tutti gli altri doveri di cooperazione endoprocessuale.

¹⁸ Con un'analogia, sul piano interno, al (più circoscritto) dovere di lealtà e probità, disciplinato dall'art. 88 c.p.c.

¹⁹ Se sui fatti ci si soffermerà nel paragrafo seguente, sul confronto tra la disciplina probatoria vigente sul piano interno e la *taking of evidence* delineata entro le Rules si rimanda a V. CAPASSO, *Metodo e merito della disciplina dell'istruzione probatoria nelle ELI/UNIDROIT Model Rules of Civil Procedure*, in questa *Rivista*, 2026, p. 118 ss.

²⁰ Anche in tal caso, qualcosa del genere – seppure su scala ridotta – è previsto sul piano interno all'art. 175 c.p.c., che attribuisce al giudice la direzione del procedimento, prevedendo che il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al suo più sollecito e leale svolgimento, fissando le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

esercitare una serie di poteri, tra i quali si pongono quello di fissare il calendario del processo, con l'indicazione di termini perentori; di stabilire l'ordine in cui le questioni controverse devono essere trattate e decidere in ordine alla riunione o alla separazione di procedimenti; di valutare l'ammissibilità di modificazioni alle domande, eccezioni e deduzioni istruttorie avanzate negli atti introduttivi, in considerazione delle allegazioni formulate.

Si tratta di poteri che non divergono significativamente, quanto al loro contenuto, da quelli previsti anche entro l'ordinamento italiano²¹; a cambiare è tuttavia, di nuovo, il contesto in cui si collocano e così la loro fisionomia: come poteri-doveri da esercitare quando «necessario», ma in una contrapposizione forse ossimorica tra la necessità nel loro utilizzo e la valutazione, inevitabilmente discrezionale, lasciata al giudice nel ponderare quando tale necessità emerga rispetto al buon andamento del procedimento.

L'altro estremo che orienta il bilanciamento di poteri e doveri delle parti e del giudice è la proporzionalità, che oltre a rappresentare un principio autonomo, cui è dedicata un'apposita sezione²², costituisce anche completamento della cooperazione; quale suo portato, ne fornisce la misura e ne orienta lo scopo.

Come prevede la Rule 6, infatti, le parti e i loro difensori devono cooperare con il giudice per promuovere un processo di risoluzione della controversia proporzionato alla causa trattata. Ne emerge che scopo del principio di cooperazione è una «risoluzione giusta, efficiente e rapida (*rectius*: entro un termine ragionevole, commisurato al grado di complessità in concreto della controversia)»²³.

La cooperazione trova così il proprio contraltare nella proporzionalità, a cui però pare significativo che le Rules antepongano proprio il principio di cooperazione, nell'ideale (forse non necessariamente utopico) che tramite la cooperazione lo stesso principio di proporzionalità possa trovare realizzazione.

In tale prospettiva, la proporzionalità impone altresì un bilanciamento tra il particolare interesse delle parti e quello di tutti i potenziali fruitori del sistema giustizia: essa riguarda la singola lite, e così i mezzi utilizzati per risolverla, ma anche il rapporto tra la singola lite e la

²¹ Della fissazione del calendario del processo, ai sensi del nuovo art. 183, già si è detto; lo stesso vale per le modifiche alla domanda ammissibili ai sensi della norma, e che richiedono una vera e propria autorizzazione nel rito del lavoro in presenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 420, o ancora per la decisione in via graduata delle questioni ai sensi dell'art. 273.

²² La seconda del capo I, di seguito alla cooperazione.

²³ Così R. CAPONI, *Le regole modello europee*, cit., p. 728-730, il quale mette in rilievo che «il percorso verso una giusta composizione della controversia muove da un'attitudine condivisa fra le persone partecipi della singola vicenda processuale per aprirsi poi — attraverso la codificazione della proporzionalità — al tema dell'adeguatezza delle risorse giudiziarie rispetto alla trattazione della massa dei processi»: «il compito della corte non è limitato alla decisione del caso concreto, ma s'indirizza alla corretta amministrazione della giustizia, come processo dinamico che, senza ledere la posizione di neutralità del giudice nella singola controversia, contribuisce adeguatamente ad una composizione giusta ed efficiente entro un termine ragionevole della massa delle controversie».

generale amministrazione della giustizia, mettendo in relazione il caso di specie con il complesso delle controversie che il giudice deve gestire.

Ne emerge ancor più l'equilibrio "dinamico" che investe non solo poteri e doveri delle parti da un lato, e del giudice dall'altro, ma anche poteri e doveri del giudice orientati alla risoluzione del caso concreto e all'efficienza del complessivo sistema processuale²⁴.

Il bilanciamento tra gli interessi coinvolti spetta innanzitutto al giudice; e pare in effetti significativo che, contrariamente al principio di cooperazione – il quale, come si è visto, si rivolge prima alle parti e poi al giudice – quello di proporzionalità si apra con il richiamo al giudice, al quale spetta l'individuazione di cosa sia proporzionato nelle circostanze del caso di specie, per poi rivolgersi, solo dopo, alle parti, nella citata Rule 6.

Ai sensi della Rule 5, in particolare, il giudice deve garantire che il processo di risoluzione della controversia sia proporzionato alla causa trattata, e nel determinare se la proporzionalità sia rispettata deve valutare la natura, l'importanza e la complessità del caso alla sua attenzione, così come la necessità di dare attuazione al dovere generale di gestione del procedimento, tenendo conto di una buona amministrazione della giustizia.

La proporzionalità, e il bilanciamento che essa impone, richiamano allora, di nuovo, la discrezionalità del giudice, e così la sua responsabilità. Ma alla responsabilità del giudice in tale opera di bilanciamento e nell'utilizzo della sua discrezionalità manageriale si aggiunge l'autoresponsabilità delle parti, di fronte alle conseguenze processuali che derivano dalle loro inottemperanze.

In tale ottica, la proporzionalità trova espressione in due norme, che ne rappresentano implicazione pratica, e che orientano la modulazione di spese e sanzioni processuali. Da un lato, la Rule 8 prevede che, per quanto possibile, le spese processuali devono essere ragionevoli e proporzionate al valore della controversia, alla natura e alla complessità del procedimento, alla loro importanza per le parti e al pubblico interesse. Dall'altro, la Rule 7 dispone che le sanzioni per la mancata osservanza delle previsioni contenute nelle stesse Rules devono essere proporzionate alla gravità della violazione, all'entità del danno causato e al grado di responsabilità dell'autore della violazione²⁵.

Sanzioni che, infine, proprio nel bilanciamento tra proporzionalità e cooperazione trovano un correttivo, in una clausola di flessibilità che rappresenta circolare chiusura del sistema. Come prevede la Rule 28, infatti, se è stata comminata una sanzione per l'inosservanza di una norma processuale o di un provvedimento giurisdizionale, la parte destinataria della sanzione può chiedere di esserne esonerata, e nel valutare l'accoglimento di tale richiesta il giudice tiene conto della necessità che il procedimento sia condotto nel rispetto dei principi di cooperazione

²⁴ Parla di equilibrio «dinamico» tra poteri riconosciuti alle parti, di nuovo, R. CAPONI, *Le regole modello europee*, cit., p. 728.

²⁵ Sul ruolo delle «proper judicial sanctions» che conseguono alle «strict procedural obligations», v. A. UZELAC, *Towards European Rules of civil procedure: rethinking procedural obligations*, in *Hung. J. Legal Stud.*, 2017, 58, p. 4 ss.

e proporzionalità. La flessibilità, allora, è tale da poter condurre anche ad ignorare una violazione, se ciò appare necessario (in una necessità, di nuovo, inevitabilmente lasciata alla ponderazione del giudice) alla luce del bilanciamento tra cooperazione e proporzionalità.

4. E nella declinazione delle regole di dettaglio.

La declinazione dei poteri e doveri delle parti e del giudice si estrinseca anche in alcune disposizioni che, pur trovandosi tra i principi generali, costituiscono vere e proprie regole di dettaglio.

Esse risultano caratterizzate da un grado particolarmente elevato di specificità – si vedrà, anche maggiore delle omologhe regole previste nell’ordinamento interno –; ciò che, entro un’opera di complessiva armonizzazione volta a dettare regole modello qual è quella delle Model Rules, pare particolarmente significativo.

Come il commento ufficiale non manca di sottolineare, è insito alla redazione di regole modello un diverso grado di dettaglio nell’affrontare istituti diversi, ciò che è anzi ritenuto uno dei maggiori vantaggi rispetto ai codici modello; la possibilità di modulare la specificità della regolamentazione tiene infatti conto del differente grado di convergenza già raggiunto tra diversi sistemi²⁶. Se allora si può ritenere che il dettaglio con cui sono definite alcune Rules si connetta ad un maggior livello già esistente di armonizzazione, pare però che allo stesso tempo riveli il carattere essenziale degli istituti cui si riferiscono.

Dal grado di specificità delle regole dettate emerge infatti il particolare impegno dei redattori nel definire in modo minuzioso, laddove possibile, i tasselli fondanti di un modello procedimentale comune, nel tentativo sicuramente non facile di mediare tra norme che, per quanto “più simili” di altre, all’interno di differenti sistemi restano inevitabilmente diverse, e così lo sforzo di conciliare plurime tradizioni giuridiche.

Ciò risulta, in particolare, dalla disciplina dei poteri-doveri delle parti e del giudice rispetto all’allegazione dei fatti, a cui le Rules dedicano una serie particolarmente cospicua di disposizioni²⁷.

²⁶ Come sottolinea il commento, p. 7, par. 14, le Model Rules «enable the degree of detailed regulation to vary between different parts of the instrument, taking account of the prevailing degree of convergence and the feasibility of future detailed regulation in those different parts». Su tali aspetti, v. R. STÜRNER, *Principles of European Civil Procedure or a European Model Code? Some considerations on the joint ELI-UNIDROIT Project*, in *Uniform. L. Rev.*, 2014, 19, p. 322 ss.; L. CADIET, *The ALI-UNIDROIT Project: From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure: Public Conference*, ibidem, p. 293; X. E. KRAMER, *The Structure of Civil Proceedings and Why It Matters: Exploratory Observations on Future ELI-UNIDROIT European Rules of Civil Procedure*, ibidem, p. 220 ss.; R. CAPONI, *The ELI-UNIDROIT Model Rules and current or prospective reforms of civil procedure*, ivi, 2025, 30, p. 64 ss.; A. STADLER, V. SMITH, F. GASCÓN INCHAUSTI, *Introduction*, in A. STADLER, V. SMITH, F. GASCÓN INCHAUSTI (eds.), *European Rules of Civil Procedure*, cit., p. 2 ss.; B. HESS, *Harmonized Rules and Minimum Standards in the European Law of Civil Procedure. Research Paper For The European Parliament*, Pe 556.971, 2016, p. 2 ss.; P. BIAVATI, *L’armonizzazione del diritto processuale civile in Europa: una messa a punto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 769; C. H. VAN RHEE, *Towards harmonised European Rules*, cit., p. 19 ss.

²⁷ Profili su cui v. C. H. VAN RHEE, *Case management and co-operation*, cit., p. 12.

In tale contesto il dovere delle parti, ma meglio forse onere²⁸, è orientato alla subitanea allegazione dei fatti rilevanti²⁹; e se la *ratio* è quella di consentire la concentrazione delle questioni da trattare, già complete del loro sostrato fattuale, in un momento particolarmente anticipato del procedimento, al fine di garantire la massima economicità processuale³⁰, si direbbe che il relativo fondamento ponga le sue basi, di nuovo, nel principio di cooperazione. A tal proposito viene in rilievo, innanzitutto, la Rule 22(1), in ragione della quale le parti devono presentare contestualmente nello stesso procedimento tutti gli elementi di fatto (oltre che di diritto) a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni; e, insieme ad essa, la Rule 24(1), ai sensi della quale le parti devono allegare i fatti posti a fondamento delle loro domande e difese.

Previsioni specifiche sono poi dedicate alle allegazioni fattuali poste alla base della domanda e delle eccezioni. Sotto il primo profilo, la Rule 53(2) prevede che la domanda deve, tra l'altro, indicare i fatti rilevanti su cui si fonda, con particolare riguardo al tempo e al luogo in cui si sono verificati, agli eventi accaduti e ai soggetti che vi hanno partecipato³¹. Sotto il secondo profilo, la Rule 54(5) prevede che il convenuto che propone un'eccezione di merito deve indicare tutti i fatti idonei a consentire al giudice di valutarne la fondatezza³².

²⁸ Usando il linguaggio interno, anche se oggi non si manca nemmeno di parlare di rischio insito nella mancata allegazione. Su tali aspetti v., *si vis*, L. GALANTI, *Sull'introduzione dei fatti nel processo*, Torino, 2015, p. 351 ss.

²⁹ Sulla «obligation to identify the matter in dispute as early as possible» come «important part of the parties' obligation to contribute to proper case management», v. C. H. VAN RHEE, *Towards harmonised European Rules*, cit., p. 21. Sui requisiti specifici che l'atto deve contenere, v. N. TROCKER, *From ALI-UNIDROIT Principles to common European Rules on Access to Information and Evidence? A Preliminary Outlook and Some Suggestions*, in *Uniform L. Rev.*, 2014, 19, p. 247; F. GASCÓN INCHAUSTI, M. STURNER, *Access to Information and Evidence in the ELI/UNIDROIT European Rules on Civil Procedure: Some Fundamental Aspects*, ivi, 2019, 14, p. 24 ss.; F. GASCÓN INCHAUSTI, *The approach of the Model Rules to access to information and evidence*, ivi, 2025, p. 37 ss.; R. STÜRNER, *Transnational Civil Procedure: Discovery and Sanctions against Non-Compliance*, ivi, 2001, p. 871 ss.

³⁰ Sulla Rule 24, che «disciplina l'onere dell'allegazione», e che «rinviene il proprio orientamento fondante in esigenze di efficienza ed economia processuale», v. R. CAPONI, *Le regole modello europee*, cit., p. 737.

³¹ Non discostandosi significativamente dalla disciplina interna prevista all'art. 163, n. 4, c.p.c.

³² Alla specificità della disciplina in tema di allegazione del fatto si aggiunge quella relativa alla determinazione dell'oggetto del processo e della modifica della domanda. Sotto il primo profilo, la Rule 23 specifica che l'oggetto del processo è determinato dalle domande e dalle eccezioni formulate dalle parti negli atti introduttivi del giudizio, compresi eventuali emendamenti successivi. Sotto il secondo profilo, l'oggetto così individuato può essere soggetto a successive modificazioni. Così la Rule 55(1) prevede che previa valutazione del giudice circa la sussistenza di giusti motivi e dandone preavviso alle altre parti, le parti possono modificare le proprie domande o eccezioni se tale modifica non ritarda in modo irragionevole il procedimento o non arreca danno alle altre parti; le modifiche si considerano giustificate quando si riferiscono ad eventi verificatisi successivamente ai fatti allegati negli atti introduttivi, o a fatti di nuova scoperta o a prove che, attraverso un'ordinaria diligenza, non potevano essere acquisite anteriormente, come pure a prove nuove, ottenute mediante reciproca esibizione delle stesse.

Analoghe regole di dettaglio si rinvencono rispetto al potere-dovere (onere) delle parti di contestare le allegazioni avversarie, con una specifica disciplina sulla mancata contestazione delle allegazioni e sulle relative conseguenze³³.

Così la Rule 54(3-4) prevede che la mancata contestazione del convenuto, esplicita o tacita, di un fatto allegato dall'attore nella domanda può essere considerata come un'ammissione ai fini del procedimento, senza che di quel fatto debba essere fornita la prova³⁴; che il convenuto deve indicare nella comparsa di risposta quali fatti allegati dall'attore sono ammessi e quali sono contestati; e si specifica che si intendono contestati i fatti espressamente negati dal convenuto, i fatti che non sono né ammessi né negati, e i fatti dei quali il convenuto offre una diversa ricostruzione.

Quanto ai poteri-doveri del giudice in tema di allegazioni delle parti, essi si estrinsecano innanzitutto nelle sanzioni che egli provvede ad irrogare qualora le parti non provvedano.

In tale prospettiva, la disciplina relativa all'inottemperanza all'onere di allegazione pure trova nelle Rules una particolare specificazione; con un livello di dettaglio che colpisce di fronte a quello che è, al confronto, il (pressoché completo) silenzio serbato in proposito dal legislatore interno. E se il potere-dovere (onere) di allegazione risponde certamente a un principio di cooperazione, alla luce della proporzionalità (e, così, della flessibilità che la orienta) se ne può leggere la conseguenza che il giudice è chiamato a trarre.

La sanzione per i fatti non allegati è infatti, in via tendenziale, l'inammissibilità. Tuttavia, tale inammissibilità viene smorzata da una serie di previsioni che ne rappresentano (ragionevoli) correttivi.

Innanzitutto, la Rule 22(2) prosegue prevedendo che l'inosservanza all'onere di allegazione rende inammissibile qualunque futura domanda fondata sui medesimi fatti, ma specifica pure che la preclusione non si applica né (com'è appunto ragionevole) se successivamente al primo procedimento si è verificato un mutamento dei fatti rilevanti sui quali si è basata la sentenza, né (come pare altrettanto scontato) se la parte inadempiente ha ottenuto o acquisito un nuovo diritto dopo la sentenza emessa nel primo procedimento.

Similmente, la Rule 24 dispone che il giudice non debba prendere in considerazione fatti che le parti non hanno allegato; facendo emergere quella particolare accezione dell'onere di allegazione come, piuttosto, rischio insito nella mancata allegazione, rispetto alle conseguenze che essa comporta³⁵. Si prevede, tuttavia, un ulteriore correttivo alla generalità della sanzione.

³³ Sul punto, v. F. NOCETO, *Atti difensivi nelle Model European Rules of Civil Procedure. Struttura e funzione*, in questa Rivista, 2026, p. 217 ss.

³⁴ Profili su cui v. V. CAPASSO, *Metodo e merito della disciplina dell'istruzione probatoria*, cit., p. 119 ss.

³⁵ In tale prospettiva, si sottolinea che si continua a «citer l'adage da *mihi factum*, pour décrire un système où il n'a plus vraiment sa place»: «au-delà du seul risque de la preuve, on peut identifier un véritable risque de l'allégation des faits», che, insieme al rischio de la preuve «constituent ce que l'on peut appeler les risques processuels quant aux faits»: T. LE BARS, *De la théorie des charges de la preuve et de l'allégation à la théorie globale des risques processuels*, in *Mélanges en l'honneur du professeur Gilles Goubeaux*, Paris, 2009, p. 320-321.

E infatti, il giudice può invitare le parti a chiarire o a integrare tali fatti, e può prendere in considerazione fatti non specificamente allegati da una parte, ma che discendono necessariamente da quelli allegati o che sono comunque già presenti nel fascicolo di causa. Tale disposizione, che – in modo particolarmente significativo – disciplina le allegazioni c.d. implicite e avventizie, è ulteriormente specificata precisando che il giudice possa prendere in considerazione tali allegazioni solo se si tratti di fatti rilevanti per le domande o le difese delle parti e sempreché alle stesse sia stata data una ragionevole opportunità di replica³⁶.

La flessibilità che riguarda i poteri-doveri del giudice si avverte anche maggiormente nella sezione III. In tale prospettiva, la Rule 27(1) prevede che il giudice non tiene conto, tra l'altro, delle allegazioni fattuali che vengano introdotte oltre il termine consentito dalle Rules o da un provvedimento dello stesso giudice; tuttavia, anche in tal caso la preclusione non opera se il giudice, pur essendo a conoscenza dell'errore o dell'omissione della parte, abbia mancato di invitarla a sanare la violazione. Tale correttivo riecheggia quello, di cui si è già dato conto³⁷, che consente di evitare l'irrogazione di una sanzione se lo richiede il bilanciamento tra cooperazione e proporzionalità. Qui, pure, la sanzione processuale (la non considerazione dei fatti tardivamente allegati) viene omessa qualora sia stato il giudice a violare il principio di cooperazione, risultando anche in tal caso proporzionale non farne conseguire la (normale ma non inevitabile) irrilevanza del fatto per il processo, in una massima esaltazione della flessibilità processuale.

Di un analogo correttivo si trova una ulteriore estrinsecazione anche rispetto alla mancata allegazione dei fatti posti alla base della domanda. A tal proposito, la Rule 53(3) prevede che, se la domanda non rispetta in modo integrale i requisiti per essa previsti, tra i quali si pongono quelli relativi alle allegazioni, il giudice invita l'attore a regolarizzarla. Se l'attore dimostra di essere impossibilitato ad indicare, tra l'altro, i dettagli dei fatti rilevanti, ma entro l'atto introduttivo la fattispecie è descritta in modo da rendere palese la non manifesta infondatezza della domanda, il giudice deve valutare la possibilità che tali fatti vengano evidenziati in maniera dettagliata successivamente, nel corso dell'assunzione delle prove. Di nuovo, la flessibilità induce a consentire l'introduzione di fatti che sarebbero altrimenti tardivi, in un bilanciamento tra cooperazione e proporzionalità.

Infine, anche rispetto alle conseguenze che il giudice deve trarre dalla mancata contestazione dei fatti si assiste a un correttivo, prevedendo che ci possano essere casi – salvo valutare

³⁶ Sul concetto di fatti avventizi v. H. MOTULSKI, *La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge*, in *Ecrits, Etudes et notes de procédure civile*, Paris, 1973, p. 101; D. BUONCRISTIANI, *L'allegazione dei fatti nel processo civile*, Torino, 2002, p. 213, nonché, *si vis*, L. GALANTI, *Sull'introduzione dei fatti nel processo*, cit., p. 79 ss., anche per l'esame del fondamento al quale sul piano interno si rimanda per ricostruire la disciplina dell'allegazione in mancanza di norme espresse, al di là di disposizioni sicuramente non esaustive come l'art. 97 disp. att. c.p.c., relativo al divieto di scienza privata del giudice, o all'esposizione dei fatti cui si richiama il già citato art. 163, n. 4 e 164, a pena di nullità della citazione.

³⁷ *Supra*, par. 3, in fine.

concretamente quali – in cui il convenuto non possa prendere posizione su di essi. In tal senso, la Rule 54 prevede che, nel caso in cui il convenuto non possa né ammettere né negare i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, deve indicare nella comparsa di risposta le ragioni di tale impossibilità. Chiaramente, anche su quest'ultima sarà chiamato a decidere il giudice, con una valutazione discrezionale che si immagina debba nuovamente essere improntata a un bilanciamento tra principi.

Pare allora significativo che, pure di fronte a regole tecniche di particolare dettaglio, non venga mai meno l'impianto fondante delle Rules; le quali, nel loro incedere, introducono doveri a cui fanno da contraltare altrettanti poteri, in quell'ottica di equiordinazione tra soggetti che collaborano alla buona riuscita del processo di cui si è detto in apertura. Ne emerge una dinamica in cui si definisce un potere-dovere delle parti, e così una regola, all'insegna del principio di cooperazione; per poi prevederne la sanzione, come conseguenza alla relativa inosservanza, e così, ancora, un potere-dovere del giudice, che quella sanzione è chiamato ad applicare; ma, ulteriormente, vi si contrappone un correttivo, consentendo il mancato esercizio del potere-dovere del giudice, e così la disapplicazione della sanzione, in presenza di un bilanciamento tra cooperazione e proporzionalità. Sicché le regole tecniche, quand'anche estremamente puntuali, sono sempre corredate da clausole di salvaguardia che ne consentono il migliore adeguamento al caso concreto, stemperando la loro apparente rigidità alla luce della discrezionalità che ne regola l'applicazione, entro la più ampia flessibilità che orienta il procedimento³⁸.

5. Un confronto con il sistema italiano: poteri e doveri delle parti e del giudice e flessibilità del procedimento.

E infatti, alla luce della disamina svolta, è proprio a tale flessibilità che si vorrebbero riservare alcune considerazioni finali, riflettendo sulla compatibilità con (e sulla trasportabilità entro) il sistema italiano del modello dei poteri e doveri delle parti e del giudice che emerge dalle Model Rules.

Come si è visto, alcune delle disposizioni dettate dalle Rules – come quelle che disciplinano meticolosamente l'allegazione dei fatti – ancora mancano entro l'ordinamento interno ma ben potrebbero esservi inserite. Rispetto ad esse, non si avverte alcuna frizione o incompatibilità tra il sistema interno e il modello emergente dalle Rules; e anzi, talvolta, la soluzione che le Rules adottano è proprio quella che suggerisce la dottrina o che applica la giurisprudenza³⁹, sicché una trasposizione (anche) esplicita parrebbe certamente possibile e, anzi, auspicabile.

³⁸ Sulla nozione di flessibilità e sul giudice come «impulsor de la flexibilidad», v. F. GASCÓN INCHAUSTI, *The European Rules*, p. 36 ss.

³⁹ Così in tema di fatti avventizi: v. *supra*, nota 37.

D'altro canto, quello che sembra maggiormente mancare entro il nostro sistema è piuttosto l'atmosfera cooperativa che si pone alla base del modello dei poteri e doveri delle parti e del giudice delineato dalle Rules, e che ne è parsa la reale cifra caratteristica. Il canone cooperazione – proporzionalità è sembrato il binomio a cui il complesso di tali poteri e doveri è improntato, sfociando in una particolare concezione della flessibilità processuale, principio non scritto a cui si ispira l'intera struttura del processo. Ne emerge una versione di flessibilità peculiare: che consente al giudice di tener conto della complessità della lite e delle effettive esigenze di gestione della controversia, secondo le sue irripetibili peculiarità. Si tratta di una flessibilità che potrebbe dirsi "endogena", non declinata tanto come moltiplicazione dei riti, quanto come flessibilità intra-procedimentale⁴⁰, consentendo una reale modulazione del procedimento⁴¹, sulla base della cooperazione tra parti e giudice e del bilanciamento tra cooperazione e proporzionalità, che la discrezionalità giudiziale orienta anche nell'applicazione delle regole tecniche del processo.

In tale accezione, la flessibilità lascia al giudice l'adozione in concreto delle regole processuali e il loro adattamento, con l'ausilio delle parti e pur sempre nella cornice di un contraddittorio effettivo, che è quel contraddittorio rafforzato in versione dialogica, non limitato alla carta, il quale trova espressione in una concreta, e personale, interazione tra i soggetti del processo. Certamente, l'ultima riforma del sistema italiano ha mosso qualche passo in tale direzione. Si può pensare ai momenti di flessibilità interna al procedimento – pur se "vincolata" e nella prassi non particolarmente effettivi, come le ordinanze anticipatorie – oppure al modello semplificato⁴², che ha certamente avvicinato la nostra tradizione giuridica a quella di altri ordinamenti. E tuttavia, tali (forse ancora timidi) passi sono stati avvertiti con uno «sfalsamento temporale», poiché il legislatore ha adottato oggi, con ritardo, un modello che altrove già esiste da tempo da tempo, e ha invece trascurato il diverso modello di flessibilità che già oggi le Rules prevedono, e cioè quello di un procedimento anche internamente flessibile, secondo le esigenze della controversia⁴³.

⁴⁰ Come mette in rilievo C. H. VAN RHEE, *Case management and co-operation*, cit., p. 10, le Rules «do not provide procedural tracks for specific types of cases [...]. Such tracks are not necessary, because the Model European Rules suggest that the judge and the parties can tailor the procedure to fit the individual needs of the case at hand».

⁴¹ V. I. PAGNI, *Principio di proporzionalità e regole minime tra rito ordinario, rito del lavoro e tutela sommaria*, in *La tutela dei diritti e le regole del processo*, Atti del XXXI Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile tenutosi a Padova il 29-30 settembre 2017, Bologna, p. 119 ss.

⁴² Già, invero, nella precedente forma di procedimento sommario: v. M.A. LUPOI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all'italiana?*, Bologna, 2018, p. 17 ss.

⁴³ Parla di «sfalsamento temporale» R. CAPONI, *Le regole modello europee*, cit., p. 753, il quale (ivi, p. 743) rileva come, da un lato, ormai «la tendenza prevalente a livello europeo è quella di una disciplina flessibile del processo a cognizione piena, in grado di aderire al grado di complessità della controversia grazie ad un efficace ed effettivo *case management* nella cooperazione tra le parti e il giudice» e, dall'altro, anche le Rules «si sono spostate in avanti verso un modello di trattazione unico, diretto e controllato dal giudice».

Tale scarto temporale, in realtà, ben avrebbe potuto essere colmato guardando al passato, poiché il modello di flessibilità offerto dalle Rules non è affatto avulso dalla nostra tradizione giuridica.

Al di là dei progetti di riforma proposti anche di recente dalla dottrina⁴⁴, già quasi 100 anni fa Carnelutti scriveva di una flessibilità che si esprime in una struttura elastica del processo: di un processo la cui «la struttura può essere, per dir così, accorciata o allungata, ristretta o allargata, secondo le esigenze della lite», oltre che sulla base dell'accordo tra le parti e il giudice⁴⁵.

Così immaginando, quasi un secolo fa, un modello di procedimento internamente flessibile e partecipato, improntato al principio di collaborazione, che potrebbe fornire una nuova e reale spinta propulsiva all'efficienza del processo; un modello che, oggi con le Model Rules ha acquistato nuova autorità, ma che il nostro legislatore continua (ancora) a ignorare.

Lucilla Galanti

Ricercatrice nell'Università di Firenze

⁴⁴ V. in tale prospettiva il progetto di riforma proposto dal prof. Proto Pisani: A. PROTO PISANI, S. PAPARO, M. MONNINI, M. ZAMPETTI, *Intervento di «pronto soccorso» per un processo (... un po' più ...) civile*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 209. Sul tema v. A. PROTO PISANI, *Dai riti speciali alla differenziazione del rito ordinario*, ivi, 2006, V, c. 85 ss.; R. CAPONI, *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1442 ss.

⁴⁵ F. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, p. 55 ss., dove si parla di un unico tipo di processo, i cui momenti essenziali «sono costituiti dall'accordo delle parti e dall'ordine del giudice»: «dove la volontà delle parti coincide, poiché esse sono spinte da interessi in contrasto, ivi è il mezzo migliore per tutelare, non già le ragioni di ciascuna, ma quelle della giustizia».